

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Per gli enti non sottoposti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il riferimento è differente, ed è disciplinato dal successivo comma 562 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in questo caso, infatti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Per la prima tipologia di enti il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata, mentre sugli enti di minori dimensioni, il raffronto è "sulle teste".

Per quanto attiene invece ai vincoli puntuali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019 importanti modifiche: la normativa è stata sostanzialmente riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita).

Il nuovo meccanismo del turn over, previsto all'articolo 33 del decreto crescita, consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali qualora presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi, la sostenibilità finanziaria di tale rapporto dovrà concludersi nel 2025; in difetto, le assunzioni di personale non

potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Il decreto attuativo del D.L. 34/2019, colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE 2018). Il decreto fissa anche, così come disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 33 del DL 34/2019, modificato dal comma 853 della Legge di bilancio 2020, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Detto ciò in termini generali, occorre sottolineare che il Comune di Morolo, ente in stato di dissesto finanziario, è soggetto, ai sensi dell'art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000, al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009. L'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016, nel modificare l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., stabilisce l'esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle limitazioni previste dal predetto comma. Il medesimo decreto ha inoltre abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Il D.L. n. 50/2017, all'art. 22 ha disposto che, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto, dopo aver ottenuto l'approvazione della Corte dei Conti il 15 maggio 2018, il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni Autonomie locali, dopo ormai oltre 8 anni di totale blocco.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Si specifica infine che per le assunzioni relative al lavoro flessibile (tempo determinato, co.co.co., staff sindaco, ecc.) oltre al rispetto dei requisiti di cui sopra va rispettato anche il limite (con riferimento alla spesa del 2009) di cui all'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2020 recante “*Approvazione rideterminazione dotazione organica*”:

- si è dato atto che non risulta personale in eccedenza o comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL, presso il comune di Morolo;
- si è dato atto che non risulta personale in eccedenza o comunque in servizio in soprannumero ai sensi del Dlgs. 165/2001 presso il comune di Morolo;
- è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Morolo, composta da n. 21,7 dipendenti rapportati a tempo pieno ed indeterminato;
- si è dato atto che la dotazione organica, così come rideterminata, comporta una spesa inferiore rispetto a quella approvata con delibera G.C. n. 12 del 28/01/2014;
- si è dato atto che la dotazione organica, così come rideterminata, non potrà essere variata in aumento, per la durata del risanamento, così come espressamente previsto dall'art. 267 del TUEL.

La situazione della dotazione organica è riepilogata nel seguente prospetto:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE				DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA			POSTI IN ECCEDEENZA
CATEGORIA DI ACCESSO	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI IN ORGANICO	PERSONALE IN SERVIZIO AL	CATEGORIA DI ACCESSO	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI IN ORGANICO	
	SEGREARIO GENERALE				SEGREARIO GENERALE		
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CULTURALE	1	0	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CULTURALE	0	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	0	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1	1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	0
D1	ASSISTENTE SOCIALE tempo parziale 18 ore	1	0	D1	ASSISTENTE SOCIALE tempo parziale 18 ore	0	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE tempo parziale 18 ore	2	1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE tempo parziale 18 ore	1	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	4	1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5	0
C	AGENTE POLIZIA LOCALE	2	1	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	1	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE tempo parziale 24 ore	1	0	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE tempo parziale 24 ore	0	0
C	ISTRUTTORE TECNICO tempo parziale 18 ore	1	0	C	ISTRUTTORE TECNICO tempo parziale 18 ore	0	0
B3	AUTISTA SCUOLABUS	2	2	B3	AUTISTA SCUOLABUS	2	0
B3	COLLABORATORE INFORMATICO	0	0	B3	COLLABORATORE INFORMATICO	0	0
B3	CAPO OPERAIO	1	0	B3	CAPO OPERAIO	0	0
B3	AUTISTA SCUOLABUS tempo parziale 30 ore	1	0	B3	AUTISTA SCUOLABUS tempo parziale 30 ore	0	0
B3	COLLABORATORE INFORMATICO tempo parziale 24 ore	3	1	B3	COLLABORATORE INFORMATICO tempo parziale 24 ore	1	0
B1	MESSO NOTIFICATORE	1	1	B1	MESSO NOTIFICATORE	1	0
B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	0	0	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	0	0
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	0	0	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	0	0
B1	ESECUTORE TECNICO tempo parziale 34 ore	1	1	B1	ESECUTORE TECNICO tempo parziale 34 ore	1	0
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO tempo parziale 27 ore	4	4	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO tempo parziale 27 ore	4	0
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO tempo parziale 20 ore	2	2	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO tempo parziale 20 ore	2	0
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO tempo parziale 18 ore	3	3	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO tempo parziale 18 ore	3	0
A	OPERATORE GENERICO	3	0	A	OPERATORE GENERICO	0	0
A	OPERATORE GENERICO tempo parziale 18 ore	2	2	A	OPERATORE GENERICO tempo parziale 18 ore	2	0
		38	21			27	0
		Rapportati a tempo pieno	Rapportati a tempo pieno			Rapportati a tempo pieno	Rapportati a tempo pieno
		29,7	15,7			21,7	0

La programmazione e la spesa di personale previste nel triennio 2020/2022 sono riportate di seguito:

2020

Per il personale della dotazione organica rideterminata:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 631.717,10

IRAP € 38.493,22

Totale € 670.210,32

Per il personale a tempo determinato: € 0

Totale complessivo della spesa di personale € 670.210,32

Nella spesa di personale è ricompresa la spesa per convenzione di segreteria con il comune di Alatri, convenzione per il servizio finanziario con il comune di Ferentino ai sensi art. 30 TUEL, e convenzioni art. 14 CCNL con il comune di Ferentino, Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano.

E' stata prevista la spesa per nuove assunzioni [no] unità n. 0

2021

Per il personale della dotazione organica rideterminata:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 631.717,10

IRAP € 38.493,22

Totale € 670.210,32

Per il personale a tempo determinato: € 0

Totale complessivo della spesa di personale € 670.210,32

Nella spesa per il personale è ricompresa la spesa per convenzione di segreteria con il comune di Alatri, convenzione per il servizio finanziario con il comune di Ferentino ai sensi art. 30 TUEL, e convenzioni art. 14 CCNL con il comune di Ferentino, Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano.

E' stata prevista la spesa per nuove assunzioni [SI] unità n.1 in relazione a pensionamenti

2022

Per il personale della dotazione organica rideterminata:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 631.717,10

IRAP € 38.493,22

Totale € 670.210,32

Per il personale a tempo determinato: € 0

Totale complessivo della spesa di personale € 670.210,32

Nella spesa per il personale è ricompresa la spesa per convenzione di segreteria con il comune di Alatri, convenzione per il servizio finanziario con il comune di Ferentino ai sensi art. 30 TUEL, e convenzioni art. 14 CCNL con il comune di Ferentino, Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano.

E' stata prevista la spesa per nuove assunzioni [si] unità n. 2 di cui 1 riservato agli interni in relazione a pensionamenti e soppressione di convenzioni in essere

Si attesta il rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, dell'art. 259 c. 6 Dlgs. 267/2000 e art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 ecc.
Si riporta di seguito la previsione della spesa di personale riferita all'annualità 2020:

Spese per il personale 2020

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Previsioni 2020
1	Totale intervento 1 - Personale	+	631.717,10
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		493.340,00
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		130.527,10
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		7.850,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		0,00

	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)		
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso		0,00
	Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+	
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	0,00
5	Irap	+	38.493,22
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			670.210,32
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	
TOTALE SPESA DI PERSONALE			670.210,32
COMPONENTI ESCLUSE:			Previsioni 2020
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	0,00
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni e in convenzione (e da queste rimborsato)	-	28.000,00
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	
10	Spese per formazione del personale	-	500,00
11	Rimborsi per missioni	-	
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	

13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	0,00
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-	
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-	618,05
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	10.000,00
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	2.527,10
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	902,53
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	0,00
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-	
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			42.547,68
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			627.662,64

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 **670.380,67**

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ? **SI**

Margine di spesa ancora sostenibile nel 2020 **42.717,03**

La spesa di personale preventivata per il 2020 è pertanto pari ad € 627.662,64, inferiore a quella media del triennio 2011/2013 ammontante ad € 670.380,67. Viene in tal senso rispettato il disposto dell'art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.ii..

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dalla legge 133/2008, stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il successivo comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008, dispone: «*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.*».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nel presente Dup non è previsto l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma ai sensi delle norme sopra richiamate.

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa, tra cui la classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili.

Gli elenchi degli immobili contenuti nel piano in questione, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale:

- a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;
- b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio intende continuare a valorizzare i propri beni attraverso i fitti attivi relativi alla Caserma dei carabinieri (contratto rep. 1128/2010) ed all'Ufficio postale (Rep. 4154/2006).

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2020-2022:

Triennio 2020/2022			
Descrizione / Attuale destinazione	Attività di valorizzazione	Eventuali vincoli	Valore
Caserma dei Carabinieri	Fitto attivo	/	€ 22.950,00 annui
Ufficio postale	Fitto attivo	/	€ 4.000,00 annui

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/12/2019, penalizzerà fortemente la vita amministrativa dell'Ente nel prossimo triennio 2020/2022, con sacrifici enormi che saranno imposti a tutti i cittadini morolani.

Ne risentirà in modo davvero pesante l'offerta dei diversi servizi comunali e sarà preclusa la possibilità di intraprendere percorsi di potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza. Anzi sarà necessaria anche la contrazione e/o rinuncia a parte di tali servizi offerti, dovendo convogliare pressochè tutte le risorse a disposizione del bilancio verso il necessario risanamento dell'Ente.

Tale percorso di sacrifici e rinunce è stato già avviato dall'attuale Amministrazione comunale, sin dal momento del suo insediamento, ma le misure adottate sinora dovranno ulteriormente essere implementate e sviluppate. I sacrifici non sono certamente finiti ed anzi tutti devono prendere coscienza ed abituarsi ad una fortissima rigidità del bilancio comunale ed alla contrazione della capacità di spesa, esigenze indotte dal disastro riscontrato nelle casse comunali e dalla conseguente ed inevitabile situazione di dissesto finanziario.

Quel che è certo è che il modo di amministrare dell'attuale Amministrazione intende porsi in maniera diametralmente opposta a quello posto in atto dalla passata Amministrazione. Non si opererà più con "leggerezza" ma, al contrario, imponendo una nuova cultura amministrativa che possa evitare il ripetersi di situazioni pregiudizievoli per l'Ente a livello finanziario, e poi, riuscire a rendere più efficace, efficiente ed economica la gestione.

Occorrerà ottimizzare la gestione economica di tutti i servizi comunali. Dovrà essere potenziata la gestione delle entrate comunali, anche attraverso forme di esternalizzazione del servizio, laddove risultasse insufficiente la sottodotata struttura comunale.

Tutte le componenti dell'Ente, politica e amministrativa, saranno chiamate nel prossimo triennio, ognuno per la propria competenza, a mettere in atto con forza tutte quelle azioni che consentano di raggiungere il risanamento economico-finanziario dell'Ente.

Si cercherà in ogni modo di attutire gli effetti dirompenti del dissesto e di riuscire comunque a dare un segnale di svolta e di cambiamento all'intera cittadinanza. L'Amministrazione comunale intende garantire il massimo impegno per far risorgere il paese e farlo ridivenire, un giorno non troppo lontano, un esempio positivo di amministrazione pubblica per l'intera provincia, come lo è stato in passato.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott. Roberto Canali

Il Rappresentante Legale

Dott. Gino Molinari